


247-98
R 14.5



Comune di San Martino Buon Albergo
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO DEL
MERCATINO
DELL'ANTIQUARIATO e
DELL'HOBBISTICA
SAN MARTINO**

Istituito con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 33 del 18-06-2008

Riconosciuto con decreto della Regione Veneto
n. _____ del _____

Art. 1 - E' istituito il mercatino dell'antiquariato e dell'hobbistica denominato "San Martino", con la seguente specializzazione merceologica: oggettistica antica, cose vecchie ed usate, hobbistica, oggetti da collezione, ubicato nel Capoluogo piazza Del Popolo.

Art. 2 - E' costituito da 30 posteggi, 15 dei quali riservati ad operatori non professionali e 15 ad operatori professionali, di dimensioni massime di mt. 4,00 x 4,00 per gli operatori professionali e mt. 4,00 x 3,00 per gli operatori non professionali, localizzati come dalle relative planimetrie allegate al presente regolamento di cui fanno parte integrante.

Art. 3 - Il Mercatino si svolgerà con cadenza bimestrale, nei mesi pari, alla 4^a domenica con orario 8.30-18.00 e nei mesi di Giugno e Agosto dalle ore 8.30 alle ore 20,00.

Art. 4 - Gli operatori non professionali dovranno presentare le domande di concessione del posteggio, da indicare chiaramente, al Protocollo Generale del Comune di San Martino Buon Albergo, entro il 31 ottobre di ogni anno. Entro il 30 novembre sarà pubblicata la relativa graduatoria.

Art. 5 - L'assegnazione del relativo posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione nel rispetto del numero dei posteggi a disposizione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze in quel mercatino con riferimento all'anno precedente. In subordine, si procederà mediante sorteggio. I posteggi non occupati possono essere assegnati direttamente, sempre secondo la graduatoria, lo stesso giorno del mercatino ad operatori in possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9 della l.r. 10/2001.

Art. 6 - L'operatore non professionale deve presentare di volta in volta, per la vidimazione, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita; tale elenco dovrà essere conservato dall'operatore al fine di eventuali controlli. Deve esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Per prodotti identici dello stesso valore è sufficiente un unico cartellino.

Art. 7 - L'operatore non professionale può vendere beni di valore-prezzi non superiore ciascuno ad € 258,00. Non possono comunque essere posti in vendita "opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico".

Art. 8 - L'operatore non professionale ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, salvo che per brevi periodi di durata non superiore a un'ora.

Art. 9 - Per l'assegnazione dei posteggi agli operatori professionali e il relativo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 10/2001, si procede secondo i criteri di priorità previsti dal Regolamento del Commercio su aree pubbliche.

Art. 10 - Agli operatori professionali che partecipano al Mercatino "San Martino" si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale sulle aree pubbliche: rilascio autorizzazione, subingresso, rilevazione assenze, revoca, partecipazione degli operatori precari, ecc.

Art. 11 - I posteggi riservati ad operatori professionali, non occupati dai titolari, perché non assegnati o perché liberi, sono assegnati nella giornata del mercato a quegli operatori in possesso

dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato.

Art. 12 – E' fatto obbligo agli espositori:

1. esporre le sole mercanzie consentite entro il perimetro assegnato, sulla base della planimetria e delle disposizioni particolari che potranno essere impartite dalla Polizia Locale;
2. lasciare pulito e sgombro da rifiuti il posteggio e le aree circostanti al termine del mercatino;
3. illuminare, se del caso, con mezzi propri il banco senza far uso di generatori;
4. esporre sul banco il numero del posteggio assegnato;
5. occupare il posteggio entro le ore 08.10.

Art. 13 – Per esigenze di pubblico interesse o cause di forza maggiore potranno essere introdotte, con provvedimento dirigenziale, modifiche temporanee alla data di svolgimento, alla durata, localizzazione del mercatino, numero e dimensioni dei posteggi, nel rispetto del punto 5) dell'allegato A) della D.G.R. n. 2956/01.

Art. 14 – L'uso del posteggio comporta il pagamento della TOSAP e della T.I.A. secondo le norme vigenti.

Art. 15 – Per le violazioni alle disposizioni dell'art. 9 della legge regionale n. 10/01 verrà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 1033,00 e comunque la confisca delle attrezzature e della merce.

